

I PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ DELL'INFERENZA PRESUNTIVA

1. Premessa: l'importanza del ragionamento presuntivo e del suo controllo in Cassazione alla luce della recente riforma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - 2. I requisiti per la legittimità del ragionamento presuntivo - 2.1. La gravità dell'inferenza presuntiva - 2.2. Il concetto di precisione - 2.3. La concordanza - 3. Considerazioni conclusive

1. Premessa: l'importanza del ragionamento presuntivo e del suo controllo in Cassazione alla luce della recente riforma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

È noto che, qualora ad una prima delibazione del materiale istruttorio appaia una lacuna probatoria in merito ad un fatto principale, il giudice possa impostare un'inferenza la quale, muovendo da un fatto secondario dimostrato, pacifico (non contestato o ammesso) oppure notorio, consenta di risalire al *quid demonstrandum*. Non di rado, dunque, il giudice dà vita ad una presunzione semplice, che costituisce un'argomentazione logico-induttiva dalla quale, partendo da un fatto o circostanza accertata in giudizio, viene dedotta l'esistenza di un fatto differente, probabile ma non certo, il quale è considerato come provato e perciò vero.

Si può osservare che la normativa in tema di presunzioni semplici e di ragionamento presuntivo è di estremo interesse, laddove incide anche sul principio generale del libero convincimento del giudice e permette di disciplinare la possibilità, altrimenti arbitraria, di valutazione delle prove. Considerata la notevole diffusione del ragionamento presuntivo nel contesto del discorso del giudice, riveste altresì particolare interesse, di conseguenza, il tema del suo controllo in Cassazione, specialmente alla luce della riforma del 2012, che ha ristretto le ipotesi di ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.¹. Pertanto, non solo appare opportuno definire esattamente i caratteri che la presunzione deve necessariamente avere affinché possa costituire una prova piena e completa su cui il giudice possa fondare il proprio convincimento; ma altresì – per l'importanza che essa riveste nell'ambito del diritto probatorio – capire come il percorso che conduca alla prova presuntiva possa essere controllato dalla Corte di cassazione.

Sul punto è bene sottolineare che l'art. 360 cod. proc. civ., ante riforma, prevedeva diverse possibilità di sindacare la motivazione, caratterizzandosi per la sua “formulazione ampia”, dovuta

¹ Più ampiamente sulla motivazione e il suo controllo in Cassazione cfr. G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Padova, 1937; M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975; C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016.

alla previsione di una “trilogia concettuale”²; invero, la norma in questione, almeno fino al 2012, disciplinava le ipotesi di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio», quali possibili motivi di ricorso. Così, in virtù della richiamata disposizione, il controllo della Corte poteva riguardare in termini adeguatamente estesi anche il giudizio di fatto, il quale, per tale via, non era lasciato alla totale discrezionalità del giudice, laddove veniva prescritta la necessaria presenza di regole logiche nel ragionamento del giudice in ordine ai fatti della causa³.

Tuttavia, con l’obiettivo di proteggere la Corte di Cassazione «dall’abuso dei ricorsi per cassazione basati su vizi di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali»⁴, si è proceduto alle modifiche legislative introdotte con l’art. 54 del decreto legislativo del 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto del 2012, n. 183⁵. L’intento è stato quello di eliminare le ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione, tra i motivi di ricorso, al fine di permettere alla Suprema Corte di riappropriarsi della propria funzione di nomofilachia, che invece in precedenza, per l’eccessivo carico di ricorsi da esaminare, sembrava non potersi realizzare.

In questa prospettiva, la riforma ha apportato al giudizio di legittimità importanti innovazioni; in particolare, come accennato, ha modificato il n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., sostituendo alla vecchia previsione il motivo di ricorso per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»⁶.

L’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., prevedendo un vizio nascente dal dovere del giudice di esaminare tutti i fatti allegati e provati dalle parti, implica l’analisi della motivazione della sentenza, da cui può ricavarsi l’omesso esame circa un fatto decisivo: trattasi pertanto di un “errore di attività” del giudicante. In altre parole, secondo la nuova formulazione, la sentenza sarebbe censurabile quando il giudice, valutando gli elementi di prova rilevanti, abbia omesso di considerare un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, il quale può essere un fatto principale ovvero un fatto secondario che riguardi i fatti storici della vicenda. Risulta invece eliminato dalla

² Cfr. L. RUGGIERO, *La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione*, in *Rivista di diritto processuale*, 2018, p. 892.

³ Cfr. E. FAZZALARI, *Sentenza civile*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, 1989, p. 1258.

⁴ Cfr. R. POLI, *Le modifiche relative al giudizio di Cassazione*, in C. PUNZI (a cura di), *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, p. 280.

⁵ Cfr. A. CARRATTA, *Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità*, in *Diritto on line Treccani*, 2012, pp. 2 ss.

⁶ Sulle novità apportate dal cd. “decreto crescita” si veda G. TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in Cassazione. Le novità introdotte dal d.l. 83/2012*, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 2013, pp. 10 ss.

previsione del n. 5 il vizio di motivazione insufficiente, ossia il cd. vizio logico della motivazione, ove con tale espressione s'intende riferirsi al giudizio di fatto fondato su delle argomentazioni non idonee a sorreggere la decisione, non plausibili, non convincenti sul piano logico, della cd. inferenza probabilistica e con particolare riguardo al cd. nesso di consequenzialità tra premesse e conclusioni⁷. Tale vizio, dunque, riguarda l'attendibilità, la plausibilità, la coerenza e la congruità del discorso del giudice, in guisa tale da ricomprendere certamente l'erronea scelta e/o erronea applicazione delle massime d'esperienza (comune o scientifica), e quindi l'erronea attribuzione al materiale di prova (alle premesse probatorie) della attitudine a fornire specifici e concreti elementi di conoscenza in ordine ai fatti da provare⁸.

Pertanto, eliminata la possibilità di sindacare tale vizio logico mediante il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. per l'avvenuta riforma, il vero problema rimane la sindacabilità o meno dell'uso che il giudice del merito abbia fatto delle cd. massime di esperienza nell'accertamento dei fatti; nel dettaglio, è necessario comprendere se residua oggi la possibilità di sindacare l'impiego delle massime d'esperienza, e segnatamente il loro cattivo uso, o per l'erronea scelta delle massime di esperienza ovvero per la conclusione tratta dall'uso di una massima di esperienza⁹.

In questo contesto, giova sottolineare che se in dottrina si sono susseguite teorie ricostruttive assai disomogenee, un ruolo importante sul punto è stato rivestito dalla giurisprudenza la quale, dopo la novella legislativa, è intervenuta sul tema in esame con una serie di importanti pronunce. Anzitutto, il nuovo quadro normativo è stato interpretato dalle Sezioni Unite con due sentenze gemelle del 2014, attraverso cui si è voluto rimarcare come la scelta del legislatore sia stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in Cassazione. Invero, la Corte ha attribuito al nuovo testo legislativo un'interpretazione estremamente restrittiva, stabilendo che oggi il vizio di motivazione sia sindacabile in Cassazione solo qualora si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante: si tratta dei casi di motivazione graficamente mancante e di motivazione che contenga affermazioni talmente contraddittorie e inconciliabili da non far individuare l'*iter* logico del giudice; e, ancora, di motivazione che sia solo apparente in quanto non fornisce una giustificazione della decisione comportando la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod.

⁷ In questi termini cfr. R. POLI, *Logica del giudice, standard di prova e controllo in Cassazione*, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 2019, pp. 9 ss.

⁸ *Ibid.*

⁹ Si veda a questo proposito ID., *Diritto alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di legittimità*, in *Giustizia civile*, 2018, pp. 435 ss.; ID., *Le modifiche relative al giudizio di Cassazione*, cit., p. 281.

proc. civ., traducendosi così nella censura di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Inoltre – venendo così a considerare il tema che ci interessa da vicino – tali pronunce hanno previsto che «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729 cod. civ. subordina l'ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e ciò non solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti; ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 cod. civ., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erroneamente applicata alla “fattispecie concreta”»¹⁰.

Secondo le Sezioni Unite, dunque, il giudice di legittimità può ancora operare un controllo sulla sussistenza dei requisiti strutturali del ragionamento presuntivo: l'elemento indiziario – la massima d'esperienza – la conclusione, vale a dire il fatto provato, al fine di verificare se l'inferenza sia corretta, ovvero, diversamente, se essa non sia sorretta o sia addirittura esclusa dalla regola d'esperienza utilizzata e se il ragionamento svolto sia, di conseguenza, illogico¹¹. In tal guisa, è da rilevare che valutare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza implica per logica un giudizio di fatto, il che è particolarmente evidente nelle ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia ritenuto sufficiente ai fini della prova del *factum probandum* un solo indizio¹². In questa prospettiva, si può arrivare ad affermare che: se è possibile sindacare l'affermazione del giudice che ha ritenuto un indizio non grave e preciso, ovvero ha considerato grave e preciso un indizio che non era tale ad avviso della parte, allora si potrà anche sindacare la massima d'esperienza applicata in quel caso dal giudice¹³. Dunque, se ad esser violata è la specifica regola che prevede la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, potrà esser controllata anche la concreta valutazione fattuale del giudice in ordine a questi requisiti.

¹⁰ Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, la prima per esteso in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, pp. 179 ss., con nota di L. Passanante.

¹¹ Cfr. F. DE STEFANO, *La giustificazione della decisione di merito e il controllo di legittimità: vizio motivazionale riformato, regole del ragionamento probatorio, presunzioni e inferenze*, 2016, pp. 24 ss.

¹² *Ibid.*, pp. 25 ss.; L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione*, Torino, 2015, p. 187.

¹³ Sul punto cfr. R. POLI, *Logica del giudice*, cit., p. 28.

A questo proposito, viene in evidenza un'ulteriore pronuncia della Suprema Corte: la n. 16502 del 2017¹⁴. Tale sentenza ha tentato di estendere il sindacato sulla motivazione, più di quanto abbiano fatto le Sezioni Unite in precedenza, sottolineando come il controllo sulla congruenza, sulla plausibilità e sulla sufficienza del discorso giustificativo del giudice debba necessariamente persistere nell'ambito del giudizio di Cassazione. In particolare, la Corte di cassazione si esprime nel senso che deve persistere un controllo sulla "correttezza del percorso logico tra premessa-massima d'esperienza-conseguenza" e, in particolare, sulla "esattezza della massima di esperienza poi applicata", sulla "congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato, verità – della premessa in sé considerata". Invero, ove si riscontri la fallacia della premessa, l'erroneità della concatenazione logica e la non verità della conclusione, la sentenza potrà essere censurata in quanto la sua motivazione è "soltanto apparente". Inoltre, il controllo può vertere anche sulla "attendibilità del giudizio di fatto", sindacato questo che si può concretizzare in due ipotesi. La prima concerne quei vizi così macroscopici da rendere evidente che non ci sia stata alcuna giustificazione effettiva della conseguenza e, dunque, gli errori nell'individuazione della massima d'esperienza o nella costruzione dell'inferenza; la seconda è quella in cui si dovrebbe inquadrare il sindacato sulle presunzioni semplici: in tal caso la violazione riguarderebbe la specifica regola della gravità, della precisione o della concordanza degli elementi indiziari, su cui fondare la presunzione. In tal modo, rimarrebbe la garanzia del controllo sull'uso delle presunzioni semplici nel giudizio di fatto, il quale rientrerebbe nel n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

In questa situazione, per quanto la riforma del 2012 e la successiva interpretazione delle Sezioni Unite abbiano ristretto la possibilità di censurare il metodo del giudizio di fatto e gli errori commessi dal giudice nel suo ragionamento volto alla definizione degli elementi di fatto della controversia, non appare tuttavia contestabile che il sindacato di legittimità relativo al valore e all'operatività delle presunzioni nei termini suindicati, implicando il sindacato sul corretto impiego dei concetti di gravità, precisione e concordanza, includa il controllo della logicità del ragionamento del giudice¹⁵.

In sintesi, sembra che ancora oggi, nonostante la riforma e l'interpretazione restrittiva fornita dalle citate sentenze gemelle nn. 8053-8054, sia consentito il sindacato sulla logicità della motivazione, proprio attraverso il controllo del ragionamento presuntivo *ex art.* 2729 cod. civ. Ebbene,

¹⁴ Cass., 5 luglio 2017, n. 16502, in *Rivista di diritto processuale*, 2018, p. 890 ss., con nota di L. Ruggiero.

¹⁵ Sul punto cfr. R. POLI, *Logica del giudice*, cit., p. 28.

nel dettaglio, come si può sindacare avanti la Suprema Corte il ragionamento del giudice che ha impiegato una presunzione semplice o che ha impropriamente inquadrato i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.? Al fine di fornire una risposta chiara sul punto, si impone l'analisi dettagliata di cosa esprimono concretamente i presupposti del ragionamento presuntivo, all'esito della quale potrà effettivamente essere stabilita l'ampiezza e la portata del sindacato sul vizio logico della motivazione.

2. I requisiti per la legittimità del ragionamento presuntivo

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo precedente, è possibile ribadire la rilevanza dei requisiti di legittimità del ragionamento presuntivo, e ciò non solo in tema di sindacato in Cassazione del vizio di motivazione, ma altresì con riguardo al ragionamento probatorio in generale, segnatamente alla capacità dei requisiti di legittimità delle presunzioni di vincolare la discrezionalità del giudice, al quale, in virtù di essi, si impone una valutazione razionale e priva di momenti emozionali¹⁶.

Non risulta dunque accoglibile l'idea a tenore della quale, data la vaghezza e l'incertezza della formula legislativa ex art. 2729 cod. civ., i requisiti in tale disposizione disciplinati sarebbero «dei meri residui della tradizione storica»¹⁷. Essi rappresentano invece dei «canoni giuridici effettivamente operativi»¹⁸, i quali – come già sottolineato – sono in grado di controbilanciare l'ampia discrezionalità che il giudice è chiamato ad esercitare nella formulazione del ragionamento presuntivo, sia in ordine alla scelta della premessa – maggiore e minore – di esso, sia in ordine all'apprezzamento del grado di conferma conseguito dall'ipotesi¹⁹.

¹⁶ In tal senso cfr. S. PATTI, *Libero convincimento e valutazione delle prove*, in *Rivista di diritto processuale*, 1985, p. 492.

¹⁷ In proposito cfr. M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, V, in *Foro italiano*, 1974, p. 85, in cui l'autore, riprendendo l'opinione espressa da Decottignies, afferma che «era inevitabile che ai requisiti di gravità, precisione e concordanza [...] si finisse con l'attribuire un significato vago ed incerto, di direttive di massima la cui formulazione in norma positiva sarebbe da considerarsi più come un residuo della tradizione storica che come l'indicazione di canoni giuridici effettivamente operativi». In tal senso, l'autore sottolinea come ci sia indubbiamente molto di vero in queste parole; nonostante ciò, egli ritiene che, concordando totalmente con il Decottignies, si andrebbe a svalutare più del dovuto la portata dei requisiti stessi ed a sganciare il problema della presunzione dall'unico dato normativo di cui si dispone.

¹⁸ Cfr. L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, Torino, 1890, p. 258, in cui l'autore sottolinea come il legislatore, attraverso l'art. 1354 cod. civ., abbia voluto prima segnare i confini all'ammissibilità di questa prova rimessa «necessariamente al criterio discrezionale del giudice» e poi regolare questo criterio «con un precetto generale e direttivo a cui il magistrato, pur giudicando senza vincoli, terrà fisso lo sguardo nell'apprezzare il valore dei fatti».

¹⁹ Cfr. L. LOMBARDO, *La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo*, Milano, 1999, pp. 509 ss.

Pertanto, si impone ora l'analisi dei presupposti di legittimità del ragionamento presuntivo, in quanto, nonostante sia chiara ed evidente la loro importanza, la maggior parte degli autori non ha neppure tentato un'approfondita ricerca in questo campo, o comunque essa è stata piuttosto limitata²⁰. Si avverte dunque l'esigenza di intendere rettamente i concetti di gravità, precisione e concordanza, con l'obiettivo finale di comprendere appieno le funzioni che gli stessi svolgono nel contesto della decisione finale del giudice.

2.1. La gravità dell'inferenza presuntiva

Con riguardo al requisito della gravità, un primo ordine di considerazioni che pare opportuno mettere in evidenza concerne l'idea a tenore della quale la gravità andrebbe riferita al grado di convincimento che le presunzioni devono raggiungere; questa è una prospettiva eccessivamente soggettivistica, laddove misura la gravità in riferimento a concetti come la certezza morale²¹.

Tale concezione non appare accoglibile, dal momento che risulta preferibile considerare il grado di convincimento del giudice come la conseguenza soggettiva di una gravità che va misurata con riguardo all'associabilità oggettiva dei fatti, ovvero alla legge (regola) d'inferenza applicata. In altri termini, la gravità dipende dal grado di conferma oggettivo: è grave la presunzione quando il grado di conferma è "forte" sulla base di una legge di inferenza con validità generale²². L'inferenza, dunque, deve attribuire un grado di conferma oggettivo all'ipotesi sul fatto da provare, tale per cui

²⁰ La materia delle inferenze presuntive è un campo irto di difficoltà, in quanto essa appare come una materia meglio sensibile, piuttosto che rigorosamente definibile, considerato il valore più morale che giuridico delle qualità previste dall'art. 2729 cod. civ. Tuttavia, si riconosce alla logica una funzione strumentale per il giudice nel determinare il significato di ciascuno dei tre requisiti, di cui lo stesso dovrà tener conto, constatandone il concorso ed evitando giudizi d'impressione (cfr. LESSONA, *Trattato delle prove in materia civile: accesso giudiziale, intervento istruttorio, presunzioni*, vol. V, Firenze, 1924, pp. 322 ss.).

²¹ Cfr. L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, cit., p. 297, ove l'autore precisa che le prove dirette mirano ad indurre nel giudice la certezza morale (soggettiva, umana e sempre relativa), la quale risponde all'intimo convincimento dell'animo; così le presunzioni potranno dirsi tanto gravi da costituire la prova, quando raggiungono tale grado di probabilità che nell'animo del magistrato si traduce in certezza morale; nello stesso senso si legga A. CONIGLIO, *Le presunzioni nel processo civile*, Roma, 1920, pp. 211 ss. e C. LESSONA, *Trattato delle prove in materia civile: accesso giudiziale, intervento istruttorio, presunzioni*, pp. 322 ss.; infine, si legga L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. III, Torino, 1895, p. 368, ove l'autore sottolinea che le presunzioni devono essere tali da rendere probabile il fatto e da indurre nell'animo del giudice il sentimento della certezza morale della verità.

²² Sul punto cfr. M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., pp. 1107 ss., in cui l'autore afferma che, trattandosi di un'inferenza che produce conseguenze in ordine alla verità o falsità di un enunciato che riguarda il *factum probandum*, si può definire la gravità della presunzione, facendo riferimento alla forza dell'inferenza, ossia al grado di conferma che essa attribuisce alla conclusione relativa a questo enunciato.

questa si configura come la conclusione sufficiente e più probabile tra quante possono essere ipoteticamente tratte dalla stessa premessa, ossia dal fatto noto²³.

Da quanto detto consegue che l'unica accezione ragionevole del requisito in esame è quella che fa riferimento alla natura probabilistica dell'inferenza presuntiva. Nella gravità, quale concetto tipicamente relazionale e qualificativo, si avverte la proiezione definitoria del grado (o dell'intensità) variabile della probabilità; si tratta di un requisito che deve essere valutato caso per caso nell'operazione intellettuale attraverso cui «si risale criticamente dalla comprovata esistenza del fatto noto a quella del fatto ignorato, sì da argomentare che la dimostrata (o comunque certa) sussistenza dell'uno comporta ed implichi, con il massimo grado di probabilità, anche la sussistenza dell'altro»²⁴.

Tuttavia, sorgono problemi proprio per l'esatta definizione del "massimo grado di probabilità", dal momento che non esistono limiti o criteri quantitativi predeterminati che forniscano una valida risposta in ordine all'esatta definizione di quando l'inferenza presuntiva attribuisce alla conclusione un grado di conferma "particolarmente elevato", tale per cui può considerarsi grave.

Corre in aiuto allora l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità in tema di gravità delle presunzioni semplici. L'impossibilità di fornire una definizione rigorosa del requisito in esame ha infatti determinato il sorgere di due orientamenti giurisprudenziali ben distinti in ordine alla definizione di esso²⁵.

Il primo dei suddetti orientamenti configura una presunzione grave soltanto quando la conclusione sul fatto da provare derivi dal fatto noto in modo certo ed assoluto, ossia quando essa sia l'unica e necessaria conseguenza che si può trarre dal fatto noto²⁶. Qualificando la conseguenza

²³ Cfr. M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., pp. 99 ss., in cui l'autore precisa che la presunzione è grave quando l'inferenza tratta da uno o più fatti noti è idonea a produrre una probabilità sufficiente a far ritenere accertato il fatto ignoto.

²⁴ Cfr. L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, pp. 670 ss.

²⁵ Cfr. M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, pp. 446 ss.

²⁶ Su questo orientamento della giurisprudenza cfr., in tempi risalenti, Cass., 26 maggio 1983, n. 3645, ove si legge che il «fatto ignoto da accertarsi deve profilarsi, in base a dati di comune esperienza, come una conseguenza univoca e necessaria, e, quindi, come la sola logicamente ipotizzabile, di determinati fatti noti, e non già come il risultato di una deduzione che, pur se probabile e non arbitraria, non escluda peraltro l'ipotizzabilità di fatti diversi da quello di cui si controverte, lasciando così un margine a ragionevoli dubbi». Sul punto, esplicativa dell'orientamento in esame risulta Cass., 15 febbraio 1986, n. 930: nella specie, la censura mossa dal ricorrente, in forza della quale dalla continuità con cui veniva effettuato il lavoro straordinario il Tribunale avrebbe dovuto ricavare (da qui la violazione di legge) in via presuntiva il carattere obbligatorio dello stesso, è ritenuta infondata dalla Suprema Corte, in quanto tra i due concetti (continuità e obbligatorietà) non esiste un nesso di derivazione necessaria. Si versa infatti in un campo del tutto estraneo alla presunzione, il cui principio si fonda sulla considerazione che il fatto ignoto costituisca del fatto noto l'unica conseguenza logicamente possibile e quindi necessaria, univoca e sicura. Al contrario, nella fattispecie, la continuità del lavoro, attinente alla reiterazione nel tempo di un atto o di un comportamento, è correlata ad una valutazione

come “univoca e necessaria”, si impone che, ogniqualvolta sia dato un certo fatto (noto), ne discenda sempre l'esistenza di un altro fatto (ignoto)²⁷. È pertanto evidente che si pone, sul piano logico, un nesso di implicazione necessaria tra la proposizione che enuncia il primo fatto come esistente e la proposizione che enuncia l'esistenza del secondo; sul piano conoscitivo, la conoscenza del primo fatto produce inevitabilmente la conoscenza del secondo²⁸.

Seguendo tale orientamento, ormai del tutto recessivo, di fatto si ridurrebbe quasi a zero la possibilità di impiego del procedimento presuntivo, dal momento che assai di rado il giudice è in grado di utilizzare regole d'inferenza idonee a fondare deduzioni necessarie in ordine all'esistenza del fatto ignoto; di solito, infatti, egli deve servirsi delle conoscenze (limitate e logicamente non cogenti) offerte dal senso comune e dall'esperienza dell'uomo medio²⁹.

Conviene pertanto osservare come sia lodevole il tentativo da parte del suddetto orientamento giurisprudenziale di evitare, per quanto possibile, i rischi di errore presenti nel ragionamento presuntivo e l'uso indiscriminato che viene fatto di questo; con ciò, si intende far riferimento alla volontà di esprimere, seppur in termini troppo confusi, l'esigenza di base che l'accertamento presuntivo abbia un fondamento razionale e conoscitivo particolarmente elevato³⁰.

Tuttavia, risulta preferibile il più recente ed ormai affermato orientamento della giurisprudenza, che muove dall'idea secondo cui, per la validità della presunzione semplice risulta sufficiente

esclusivamente temporale, mentre la obbligatorietà, attinente ad un vincolo imposto per legge o per contratto, è correlata ad un dovere, sicché l'una può sussistere indipendentemente dall'altra: la prestazione può essere quindi obbligatoria ma non continua e, di contro, continua e non obbligatoria oppure continua ed obbligatoria. Si veda altresì Cass., 9 giugno 1971, n. 1719; Cass., 30 ottobre 1969, n. 3602.; per ulteriori indicazioni cfr. M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 88.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, p. 88, nota 22, in cui l'autore afferma che «la definizione può anche essere così rovesciata: si ha necessità ogniqualvolta, postulandosi l'esistenza di un certo *factum probandum*, essa sia indirettamente accertabile soltanto muovendo dall'esistenza di un *factum probans* determinato (il che equivale a dire che il secondo è una condizione necessaria del primo, mentre il primo è conseguenza necessaria del secondo)».

²⁹ Ciò che determina il grado di gravità della presunzione è il criterio che viene usato per fondare l'inferenza dal fatto noto al fatto ignorato. Posto che solo in ipotesi del tutto eccezionali questo criterio è costituito da una legge universale, che attribuirebbe all'inferenza presuntiva un grado di gravità equivalente alla certezza deduttiva della conclusione, appare eccessivamente restrittivo il criterio giurisprudenziale, secondo cui si avrebbe una presunzione sufficientemente grave solo quando essa producesse una conclusione assolutamente certa (sul punto cfr. M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., pp. 1107 ss.).

³⁰ Il nucleo di validità di tale orientamento può essere individuato nell'espressione dell'esigenza di far ricorso a regole d'inferenza idonee ad istaurare un collegamento particolarmente stretto tra fatto noto e fatto ignoto, tale da essere, se non logicamente necessario in senso rigoroso, almeno dotato del massimo sostegno razionale, raggiungibile sulla base delle fonti di conoscenza di cui il giudice dispone (cfr. M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., pp. 94 ss.).

che l'esistenza del fatto ignoto venga fatta discendere da quella del fatto noto, non come una deduzione necessaria ed assoluta, ma secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*³¹. Si considera così sufficiente la possibilità di formulare un'inferenza sulla base di nozioni dell'esperienza comune, ossia sulla base delle massime d'esperienza. Quest'ultime sono capaci di instaurare una relazione tra categorie di fatti, la quale non risulta necessariamente sussistente in ogni singola ipotesi, ma è in grado di affermarne l'esistenza di un dato fatto da provare nella maggior parte dei casi conosciuti³². Quanto detto significa che la posizione del fatto noto non implica inevitabilmente la posizione del fatto ignoto, in quanto essa consente piuttosto di ritenere ragionevolmente fondata l'esistenza del secondo, nella misura in cui le nozioni del senso comune, sintetizzate nella massima d'esperienza, forniscono in tale direzione una giustificazione sufficiente³³.

Pertanto, risulta un grado adeguato di gravità della presunzione anche nelle ipotesi in cui l'inferenza è capace di produrre conclusioni praticamente certe (anche se non assolutamente tali), in quanto si fonda su generalizzazioni che senza essere davvero universali hanno tuttavia un alto

³¹ «Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit*». Tale orientamento viene definitivamente accolto dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 9961 del 1996: nella specie, la Suprema Corte rileva che, partendo da alcuni fatti noti (la data apposta sull'atto di impugnazione; l'inesistenza alla predetta data del potere rappresentativo del precedente amministratore straordinario della società; il rilascio della procura a margine dell'atto di impugnazione da parte di quest'ultimo con un atto non datato), è possibile trarre, attraverso un giudizio di probabilità, la conseguenza che il rilascio della procura sia avvenuto, come di norma, in un momento coevo alla formazione dell'atto. Il ragionamento della Corte, nel caso in esame, si fonda sul presupposto che per lo stretto rapporto che sussiste tra l'atto di impugnazione e la procura apposta in calce o a margine, quando la data è apposta sull'atto, la mancanza della stessa sulla procura dipende dalla contestualità dei due atti, con la conseguente non necessità di un'apposita datazione della procura. Al contrario, non può dirsi soddisfatto il requisito della gravità in presenza di conclusioni apodittiche, illogiche ed erronee come nel caso esaminato nella pronuncia di Cass., 15 marzo 2018, n. 6387, cit., ove i giudici del merito, a parere della Suprema Corte, seppur accertato che l'immobile era stato, dopo un rapporto di locazione durato oltre 45 anni, dalla società conduttrice restituito ai locatori in condizioni tali da richiedere opere di ristrutturazione, avevano comunque dichiarato di voler prescindere da ogni considerazione circa l'essere tale stato peggiore di quello necessariamente da ricondurre all'utilizzo ultra quarantennale dell'immobile per un'attività commerciale e che lo stesso determinasse *ex se* una diminuzione patrimoniale per i ricorrenti in termini di danno emergente o di lucro cessante. In senso conforme cfr. Cass., 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., 30 maggio 2019, n. 14762; Cass., 6 febbraio 2019, n. 3513; Cass., 5 febbraio 2014, n. 2632; Cass., 29 maggio 2006, n. 12802; Cass., 16 novembre 2005, n. 23079; Cass., 6 giugno 1997, n. 5082; Cass., 21 gennaio 1981, n. 497; Cass., 24 maggio 1972, n. 1632; Cass., 23 maggio 1972, n. 1605; Cass., 24 aprile 1971, n. 1204; Cass., 13 febbraio 1970, n. 254; Cass., 27 febbraio 1969, n. 662; Cass., 11 dicembre 1968, n. 395.

³² «Si è sempre sul piano di un collegamento tra la classe A e la classe B, ma esso non è indicato come generale e necessario, ma solo come normale o frequente» (cfr. M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 89).

³³ *Ibid.*, p. 89, dove l'autore afferma che «non si esclude la possibilità che l'enunciazione relativa al fatto ignoto possa essere falsa, ma ci si limita a stabilire che vi sono buone ragioni per ritenere che essa sia vera, in quanto un'analogia enunciazione si è dimostrata tale in un numero rilevante, per quanto indeterminato, di situazioni dello stesso genere».

grado di attendibilità³⁴. Ed ancora, si ritiene raggiunto un livello di gravità sufficiente – benché inferiore – quando l'inferenza si fonda su generalizzazioni non spurie e dotate di adeguato fondamento conoscitivo, ossia su una massima d'esperienza che corrisponde davvero all'*id quod plerumque accidit* nella realtà³⁵.

Al contrario, vi sono numerose ipotesi nelle quali l'inferenza presuntiva può essere formulata facendo capo a qualche criterio, ma essa non raggiunge un livello di gravità adeguato; ciò, ad esempio, accade quando il criterio d'inferenza è una generalizzazione spuria, ossia un'enunciazione apparentemente espressa in termini di generalità o quasi generalità, o anche in termini di prevalenza probabilistica, ma che è in realtà priva di fondamento conoscitivo, perché corrisponde soltanto a pregiudizi o a luoghi comuni privi di giustificazione³⁶; o nell'ipotesi in cui si dispone di conoscenze dotate di fondamento (come nel caso di statistiche epidemiologiche controllate), ma esse attribuiscono un grado di conferma limitato all'inferenza che su di esse si fonda. In tal caso, si può raggiungere la certezza scientifica della connessione tra due eventi, ma ciò che è certo è che questa connessione sussiste soltanto in un numero molto limitato di casi; così, anche se si è certi che la connessione tra due fatti esiste, dal momento che essa è infrequente, l'inferenza che si può formulare è formalmente valida (perché il criterio non è spurio), ma la conclusione che ne deriva non è certamente grave, essendo caratterizzata da un basso grado di conferma³⁷.

³⁴ Cfr. ID., *La prova nel processo civile*, cit., p. 226, ove l'autore afferma che «alcune volte le nozioni della comune esperienza corrispondono a generalizzazioni non universali ma caratterizzate da un alto livello di probabilità, confermato da un alto grado di frequenza statistica. In questi casi, se è dimostrato che X produce Y nel 98% dei casi, la generalizzazione corrispondente fonda una inferenza che segue un modello quasi nomologico-deduttivo, per cui la conclusione che ne deriva è altamente attendibile e può avere carattere di certezza pratica, anche se non di certezza deduttiva vera e propria».

³⁵ *Ibid.*, p. 226, in cui l'autore afferma che «molte volte le nozioni del senso comune si fondano su mere generalizzazioni che esprimono l'*id quod plerumque accidit*, ossia quella che appare essere la normalità di determinati accadimenti o comportamenti, non avendo perciò carattere universale né quasi-universale. In questi casi, l'inferenza che si può trarre a proposito di un caso particolare non ha carattere deduttivo (e neppure quasi-deduttivo), producendo conclusioni che possono avere un grado variabile – anche se non particolarmente elevato – di attendibilità».

³⁶ In questi casi, infatti, il livello di gravità della presunzione è considerato pari a zero, in quanto si è dinanzi a non-generalizzazioni che possono produrre solo inferenze fittizie, inidonee a fondare una qualsiasi conclusione. Sul punto cfr. M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., p. 227, ove l'autore afferma che «non si tratta certamente di casi eccezionali le ipotesi in cui le nozioni della comune esperienza corrispondono a generalizzazioni spurie, ossia a pseudo-regole che non trovano alcun fondamento nella realtà empirica. Si tratta delle numerose situazioni in cui queste nozioni non fanno altro che esprimere pregiudizi della natura più diversa: di genere, di razza, di religione, e di qualsivoglia altro carattere, che sono diffusi in un certo ambiente sociale in un dato momento storico». Queste pseudo-nozioni, continua l'autore, «non hanno alcun contenuto conoscitivo, per cui esse non possono fondare alcuna inferenza che abbia la pretesa di giungere a conclusioni attendibili; al contrario, qualunque inferenza che venisse fondata su di esse condurrebbe a conclusioni completamente errate, prive di qualunque grado di conferma apprezzabile».

³⁷ *Ibid.*, pp. 1107 ss.

In conclusione su questo aspetto, nell'impossibilità di fornire una risposta definitiva in tema di gravità delle presunzioni, appare opportuno sottolineare che è ormai prevalente l'orientamento giurisprudenziale che richiama il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, configurando una presunzione grave nelle ipotesi in cui alla conclusione viene attribuita certezza ragionevole o un grado adeguato di probabilità³⁸. Questa conclusione appare ragionevole, in quanto si intende non limitare eccessivamente la possibilità di utilizzo della prova presuntiva, senza negare il bisogno di certezza ed in tal modo si prende semplicemente coscienza della relatività dell'accertamento giudiziale sulla verità dei fatti³⁹. Inoltre, il criterio appena richiamato appare perfettamente giustificato sul piano logico, dal momento che non è individuabile alcun principio nel nostro ordinamento sulla base del quale si potrebbe prevedere che la parte onerata possa provare di meno o debba provare di più di quanto accade normalmente nel mondo⁴⁰.

2.2. Il concetto di precisione

Anche il concetto di "precisione" della presunzione non è agevole da definire⁴¹. La dottrina tradizionale considerava l'inferenza presuntiva "precisa" quando essa risultava essere univoca, ossia nell'ipotesi in cui consentiva di derivare conclusioni che riguardassero proprio il fatto da provare e

³⁸ Si veda altresì Cass., 8 aprile 2004, n. 6899: nella specie, un'infermiera professionale che prestava servizio presso un centro di salute mentale assumeva di aver contratto in conseguenza del proprio lavoro una epatite B e C. La domanda era stata rigettata non essendo in grado la ricorrente di indicare un preciso episodio al quale si potesse ricondurre il contagio. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato elementi presuntivi quali la maggior esposizione al rischio di un infermiere, ancor più accentuato ove il servizio venga prestato in favore di pazienti con problemi psichiatrici, ed il fatto che, in tale tipo di infezioni, sia difficilissimo in genere stabilire con certezza il momento esatto di penetrazione di un agente virulento; Cass., 16 luglio 2004, n. 13169: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di diritto del coniuge all'assegno divorzile, aveva desunto da un fatto noto – l'essere il coniuge onerato nel pieno della propria capacità lavorativa – il fatto ignoto, consistente nella possibilità per il coniuge stesso di recuperare in breve, dopo un periodo di disoccupazione, i livelli stipendiali pregressi. In senso conforme si veda Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; Cass., 1° agosto 2007, n. 16993; Cass., 7 marzo 2007, n. 5221.

³⁹ Cfr. M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 89.

⁴⁰ Cfr. R. POLI, *Logica del giudice*, cit., pp. 20 ss., ove l'autore afferma che «richiedere che gli elementi di prova siano *sempre* associati con il fatto ignoto, pregiudicherebbe irragionevolmente la parte onerata della prova, atteso che, per la sua stessa struttura, tale criterio determinerebbe, senza alcuna giustificazione logica, la soccombenza di detta parte ove questa non riuscisse a fornire la prova in termini di "certezza, verità assoluta" del fatto incerto oggetto di prova; la parte onerata, inoltre, risulterebbe pregiudicata anche quando essa ha offerto elementi di valutazione idonei a provare una ricostruzione del fatto pienamente conforme a ciò che normalmente accade nel mondo. All'estremo opposto, non è sufficiente, per ritenere raggiunta la prova di un fatto, che gli elementi di prova siano *raramente* associati con il fatto ignoto da provare».

⁴¹ Cfr. M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit. p. 447.

non anche altri fatti⁴². Nel tempo, infatti, si è ripetutamente affermato che «le presunzioni sono precise quando sono univoche, ossia quando da esse non si possono dedurre che determinate conseguenze»⁴³.

Nello stesso senso, la giurisprudenza parla del requisito della precisione in termini di “non equivocità”, con l’obiettivo di escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare⁴⁴.

Ebbene, il concetto di precisione, legato a quello di univocità/non equivocità, nel senso appena riportato, è stato giudicato piuttosto ambiguo⁴⁵. Giova infatti rilevare come non sia sufficiente affermare icasticamente che «la presunzione è precisa quando è univoca, ossia quando essa conduce ad una conclusione che riguarda specificatamente il *factum probandum*»⁴⁶.

È intuitivo ed evidente come il requisito della precisione richieda che l’inferenza presuntiva dia luogo a risultati attendibili, in quanto essi non siano equivoci, ma tale concetto non può essere inteso sul piano puramente logico, allorquando esso implicherebbe che: B è conseguenza univoca di A, quando esiste una regola tale per cui in ogni caso A implica B e solo B; mentre si avrebbe equivocità quando A può implicare B o C⁴⁷.

⁴² Cfr. L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni*, cit., pp. 300 ss., ove l’autore sottolinea che affinché la presunzione abbia valore di prova, è necessario che nel caso concreto il rapporto dal noto all’ignoto sia univoco, ossia che la presunzione sia precisa; perciò, risulta essenziale che il rapporto sia non equivoco tale da escludere ogni ambiguità. In sostanza, dunque, la conseguenza dedotta dal fatto provato per risalire al fatto che si intende provare deve presentarsi alla mente come la sola necessaria in quelle determinate circostanze, mentre se la conseguenza non è tale, risultando equivoco il rapporto tra fatto noto e fatto ignoto, la presunzione mancherebbe di un estremo essenziale a costituire prova; V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.)*, in *Novissimo digesto*, XIII, 1966, pp. 770-771. Per completezza, nel diverso contesto penale cfr. G. BELLAVISTA, *Indizi*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXI, Milano, 1971, p. 229, in cui l’autore riporta le parole espresse da Mario Pagano, per il quale non solo certo, ma univoco deve essere l’indizio, in modo da non dar luogo a molteplici induzioni, ma ad una soltanto.

⁴³ Tale definizione però deve essere ben intesa, in quanto non si può declinare il concetto di precisione e di univocità troppo rigidamente, sicché risultano precise anche quelle presunzioni che, pur consentendo altre spiegazioni, portano più sicuramente ad una certa interpretazione.

⁴⁴ Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233, ove si legge che «il requisito della precisione evoca a sua volta un concetto di non equivocità, valendo ad escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. Analogamente a quanto detto circa il requisito della gravità, la conseguenza circa l’esistenza del *factum probandum* non deve necessariamente configurarsi come l’unica possibile, essendo sufficiente che essa sia la più probabile tra quelle che possono derivare dal fatto noto».

⁴⁵ A tal proposito si veda M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 100, nota 66, il quale ritiene che autori, come il Ramponi e il Lessona, non risolvano in maniera efficace il problema della definizione del concetto di precisione; il citato autore, invero, afferma che l’enunciazione del problema è piuttosto ambigua nella dottrina tradizionale, che, a livello di definizioni generali sembra far capo al concetto di univocità (=necessità) teorica, ma nelle esemplificazioni impiega il criterio di univocità pratica.

⁴⁶ Cfr. ID., *La prova nel processo civile*, cit., pp. 1109 ss.

⁴⁷ Sul punto cfr. ID., *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 100, il quale afferma che, sul piano puramente logico, l’univocità della conclusione dipende dalla natura della regola d’inferenza che viene usata, nel senso che

Tale concezione non può essere efficace per risolvere il problema in tema di presunzioni ed al riguardo è stato proposto di intendere l'univocità in senso pratico⁴⁸. Infatti, posto che da ogni fatto possono derivare infinite conclusioni rispetto ad altri fatti, purché si impieghino adeguate regole di inferenza, il criterio dell'univocità non può essere inteso in modo logicamente assoluto⁴⁹; occorre per questo intenderlo in modo relativo: da una parte, rilevano solo le inferenze concernenti i fatti della causa, anche se infinite altre inferenze sono possibili; dall'altra, è necessario considerare che si tratta solitamente di inferenze probabilistiche, come tali non idonee a produrre conclusioni certe ed assolute sul fatto da provare⁵⁰.

Alla luce di quanto detto, la qualificazione di univocità/equivocità della conclusione presuntiva non dipende dalla potenzialità teorica, o dalla possibilità logica, che la regola d'inferenza applicata alla premessa, data dal fatto noto, ammetta più conclusioni diverse; al contrario, essa discende dal fatto che la regola applicata in concreto produca o meno più conseguenze dotate dello stesso grado di attendibilità, o comunque di gradi di attendibilità non diversificati in modo tale da consentire la scelta di un'ipotesi e il rigetto dell'altra⁵¹. In sostanza, dunque, non c'è coincidenza tra equivocità teorica, o logica, e la cd. equivocità pratica: se, data una premessa A a cui si applica una determinata regola d'inferenza, ne risulta che la conseguenza B è abbastanza probabile da poter essere ritenuta "vera" o "certa" ai fini del giudizio, la diversa conseguenza C può non essere logicamente esclusa in assoluto, ma lo è di fatto, in quanto sussistono elementi per una scelta razionalmente fondata a favore di B⁵².

si ha conclusione univoca quando essa è la sola conseguenza che la regola consente di trarre dalla premessa data, mentre si ha equivocità se la regola consente di trarre dalla premessa diverse conclusioni possibili.

⁴⁸ Cfr. ID., *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 446.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 446, in cui l'autore precisa che, configurando il concetto di univocità in senso logicamente assoluto, esso sussisterebbe solo – nel caso impossibile – in cui il fatto noto fondasse una sola inferenza e questa riguardasse il fatto da provare.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 446. Per completezza cfr. ID., *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 100, in cui l'autore precisa che è da escludere che la presunzione possa essere validamente formulata solo se sia disponibile una regola d'inferenza secondo cui B è sempre conseguenza necessaria di A, in quanto, ai fini dell'accertamento giudiziale, l'inferenza presuntiva può ritenersi valida ed efficace, sussistendo adeguate condizioni, anche quando il criterio conoscitivo adottato ammetta logicamente la possibilità del contrario.

⁵¹ *Ibid.*, p. 100.

⁵² *Ibid.*, pp. 100 ss., ove l'autore afferma che è chiaro che la sussistenza di una condizione di equivocità logica non preclude la formulazione di un'inferenza valida ed efficace sul fatto ignoto; essa non sarebbe utilizzabile a tal fine se rendesse ugualmente attendibile l'affermazione del fatto ignoto e la sua negazione, o l'esistenza del fatto ignoto e quella di un altro fatto con esso incompatibile.

Pertanto, è così che deve essere inteso il concetto di univocità, allorquando ciò che importa davvero è che, pur sullo sfondo di una irriducibile equivocità teorica, si giunga a formulare un'inferenza dotata di univocità pratica; quest'ultima risulta quando l'inferenza in questione attribuisce un grado prevalente di conferma all'ipotesi sul fatto da provare, per cui tra le varie conclusioni che si possono trarre dal fatto noto, la più probabile è quella che conferma l'ipotesi sul fatto⁵³.

In base a questa ricostruzione, anche la precisione della presunzione dipende dal criterio che viene usato per formulare l'inferenza⁵⁴. Tuttavia, il criterio impiegato non deve riguardare esclusivamente il singolo fatto noto e il singolo fatto ignorato, poiché in questo caso sarebbe formulato *ad hoc* e non sarebbe in grado di formare un'inferenza valida. Esso inoltre non deve essere generico ed indeterminato, poiché in tali ipotesi non sarebbe riferibile ai singoli fatti del caso concreto e non consentirebbe di giungere a conclusioni significative su di essi⁵⁵.

Così, al fine di realizzare il requisito in esame, è necessario che, da una parte, il fatto noto appartenga alla specifica categoria di fatti, identificata in modo univoco ed abbastanza preciso, che la regola di inferenza assume come premessa; dall'altra, che anche il fatto ignoto appartenga alla specifica categoria di fatti, identificata in modo univoco ed abbastanza preciso, che la regola di inferenza individua come conclusione⁵⁶. Occorre inoltre che la regola d'inferenza sia a sua volta abbastanza specifica nello stabilire la connessione tra i due tipi di fatti, poiché, in mancanza di ciò, non si potrebbe comprendere «se e come la premessa dica qualcosa di significativo intorno alla conclusione della stessa inferenza»⁵⁷. In sostanza, dunque, se non vi è corrispondenza, ad esempio, tra il fatto singolo X e la premessa dell'inferenza che parla di tutti gli "X", e tra il fatto singolo Y e

⁵³ Cfr. ID., *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 446.

⁵⁴ Cfr. ID., *La prova nel processo civile*, cit., pp. 1109 ss.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 1109 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233, già richiamata, in cui si evince che il danneggiato da ritardo nella consegna di immobile conseguente all'inadempimento di incarico d'opera professionale, nel fornire la prova dell'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, non può limitarsi ad affermare che dall'indisponibilità o dal mancato godimento di un immobile consegue sempre, secondo normale inerenza, una lesione patrimoniale, in quanto il mancato guadagno dei frutti ricavabile secondo il valore locativo, costituisce frutto di un assioma, che rimanda ad un criterio inferenziale vago e oggettivamente non verificabile, in mancanza di una massima di esperienza che possa ad esso fornire copertura logica solida e coerente, contrastando sia con l'esperienza collocabile nel notorio di case lasciate vuote e inutilizzate, sia con un dato ricavabile dalla previsione dell'istituto dell'usucapione, che dimostra che non sempre il proprietario mette a frutto il suo immobile, non traendone così per sua scelta alcun guadagno.

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 1109 ss.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 1109, in cui l'autore afferma che se si tratta di stabilire se il fatto noto X è stato causa del fatto ignorato Y, occorre far capo ad un criterio di inferenza tale per cui ogni volta che si verifica un fatto del tipo X (o la maggior parte delle volte che si verifica un fatto del tipo X, o normalmente quando si verifica un fatto del tipo X) si verifica anche un fatto del tipo Y, e il fatto del tipo X è la causa del fatto del tipo Y.

la conclusione riferibile a tutti gli “Y”, e il criterio non enuncia una vera connessione causale tra i fatti del tipo X e i fatti del tipo Y, non si può formulare nessuna inferenza presuntiva precisa tra il fatto noto X e il fatto ignorato Y⁵⁸.

Le considerazioni che precedono, dunque, inducono a ritenere che il problema del ragionamento presuntivo non possa esaurirsi nello schema necessità-univocità nel significato più sopra chiarito. È vero che il richiamo all’univocità ha una sua importanza, in quanto attraverso tale concetto si introduce uno strumento di controllo razionale sulle scelte del giudice, che non si pone come rigoroso criterio di validità, ma come espressione dell’esigenza di vincolare il ragionamento del giudice a condizioni minime di razionalità⁵⁹. Nondimeno, ponendo un ulteriore sguardo d’insieme sulla tematica in argomento, va rilevato come gli indirizzi giurisprudenziali interpretino il requisito della precisione come «esigenza che i fatti noti ed il percorso che essi seguono non siano vaghi, ma ben determinati nella loro realtà storica»⁶⁰. Sotto tale profilo, il requisito della precisione va riferito all’elemento di prova assunto a premessa minore del ragionamento del giudice, richiamando quest’ultimo a valutare con particolare rigore il grado di attendibilità dell’indizio; inoltre, esso si riferisce al criterio impiegato nell’inferenza, che non deve essere generico ed indeterminato,

⁵⁸ In argomento più ampiamente cfr. ID., *La prova del nesso causale*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2006, p. 129, in cui l’autore precisa che la prova del nesso causale riguarda la dimostrazione probatoria della verità di un enunciato che descrive un nesso di causalità naturale e specifica. Tale nesso può essere costruito in vari modi e può essere espresso in termini diversi: si può dire x ha causato y, oppure y presuppone x come causa. Tutte queste, ad avviso dell’autore, sono variazioni e combinazioni di uno schema di base che è rappresentato nell’enunciato del tipo x ha causato y. Detto ciò, egli sottolinea che in ogni caso occorre che l’enunciato sia *completo* (ossia si riferisca a tutti gli eventi che entrano in gioco nello schema di relazioni causali) e *preciso* (ossia definisca e descriva chiaramente tutti gli eventi che entrano nello schema causale, determinandone la funzione all’interno di tale schema). In tale prospettiva, inoltre, lo stesso precisa che il livello di completezza e di precisione che bisogna osservare nella costruzione di questi enunciati non può essere assoluto e dipende dal contesto nel quale essi si inseriscono e dalla funzione che essi svolgono.

⁵⁹ In questi termini cfr. M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., pp. 100 ss.

⁶⁰ Cass., 24 febbraio 2004, n. 3646: nella specie, la Suprema Corte ritiene non raggiunta la prova per presunzioni dell’incarico ricevuto di redigere una stima ed un computo metrico estimativo per lavori di ristrutturazione, in quanto tale prova risulta essere dedotta da singoli dati di fatto palesemente inidonei. Nel dettaglio, si osserva che tale dimostrazione non poteva essere desunta dalla redazione del computo metrico estimativo, ossia dallo svolgimento in concreto dell’incarico, cui il professionista avrebbe potuto provvedere nell’erroneo convincimento d’esserne stato officiato; dal possesso di piantine e fotografie dell’immobile, che il professionista poteva essersi procurate o direttamente, o tramite un’eventuale consegna delle stesse ad opera della controparte, la quale non poteva essere significativa del conferimento di quel tipo d’incarico piuttosto che dell’altro; né, infine, dall’aver effettuato le parti una visita in loco, giacché tale circostanza nulla dimostrava quanto al conferimento dello specifico incarico; Cass., 6 agosto 2003, n. 11906: nella specie, ad avviso della Suprema Corte, manca la base della presunzione che la sentenza impugnata intendeva ricavare – dalla prospettata annotazione sul libretto di lavoro e dall’asserita non contestazione del lavoratore – in ordine alla liberazione del datore di lavoro dall’obbligo contributivo. In senso conforme cfr. Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233, in precedenza richiamata; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27409; Cass., 22 marzo 2001, n. 4168.

poiché in tal caso non sarebbe riferibile ai singoli fatti, non consentendo di giungere a conclusioni significative⁶¹.

Diversamente, il profilo legato al concetto di univocità pratica, esaminato in precedenza, permette di riferire il requisito della precisione alla conclusione dell'inferenza presuntiva: l'inferenza deve conferire un elevato grado di conferma all'ipotesi sul fatto, tale per cui la conclusione della stessa risulta essere quella più probabile tra quante possono essere ipoteticamente tratte dal fatto noto⁶². Secondo tale prospettiva, una volta che il requisito della precisione viene ricondotto entro la logica del ragionamento che il giudice compie per passare dal fatto noto al fatto ignoto, è ragionevole sostenere una possibile sovrapposibilità con il requisito della gravità⁶³, in quanto entrambi – in questa direzione – sono espressione della necessità che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi verso un determinato fatto e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti⁶⁴.

2.3. La concordanza

Non diversamente rispetto ai due requisiti già esaminati, anche il requisito della concordanza delle inferenze presuntive previsto dall'articolo 2729 cod. civ. non è di semplice lettura interpretativa.

Al fine di fornire un inquadramento generale, conviene rilevare come la disputa sul requisito in esame sia incentrata prevalentemente sulla scelta tra due alternative: la prima nega la possibilità che una sola presunzione possa fondare l'accertamento di un fatto, equiparando all'efficacia di prova piena solo più presunzioni concordanti e riservando alla singola presunzione, separatamente considerata, un grado di efficacia inferiore a quello della prova; in tal modo, il requisito della concordanza opererebbe come criterio di ammissibilità delle presunzioni in linea generale. La seconda, invece, ammette che anche una sola presunzione possa fondare l'accertamento di un fatto ed abbia quindi

⁶¹ A questo proposito si legga Cass., 3 ottobre 2019, n. 24744: «il requisito della precisione impone tuttavia che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati. Inoltre, occorre che le presunzioni non costituiscano una mera enunciazione di criteri astratti o di generiche regole di esperienza».

⁶² Cfr. M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit. pp. 1109 ss.

⁶³ Quanto alla sovrapposibilità tra il requisito della gravità e quello della precisione dell'inferenza presuntiva cfr. V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.)*, cit., pp. 770-771; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., pp. 446 ss.

⁶⁴ Cass. 24 gennaio 2018, n. 1785.

efficacia pari a quella di una prova, sicché il requisito della concordanza varrebbe solo nell'eventualità, non necessaria, di una pluralità di presunzioni⁶⁵.

Così, a tenore di un'interpretazione della norma legata al dato testuale, tale requisito sembrerebbe circoscrivere l'impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui sia possibile formulare una pluralità di ragionamenti inferenziali – sulla base di diversi fatti noti – e i suddetti ragionamenti conducano alla medesima conclusione. Tuttavia, rimanendo ancorati alla lettera della norma – che utilizza il plurale nella sua indicazione – e interpretando tale requisito con la necessaria comparazione tra più situazioni (almeno due), si limiterebbe grandemente il ricorso alle presunzioni, giacché solo in presenza di una pluralità di esse si potrebbe propriamente dire che vi sia una loro concordanza, sotto il profilo probatorio, rispetto alla dimostrazione del fatto incerto⁶⁶.

Tale impostazione ad avviso dei più non ha fondamento né razionale né positivo; a ben vedere, infatti, l'articolo in esame non esige che ci siano più presunzioni, ma semplicemente che quando siano più di una, esse armonizzino e cospirino allo stesso risultato. In tal modo, sebbene il giudice debba procedere con “somma cautela” nel decidere la controversia in base all'efficacia dimostrativa di una sola presunzione, non si può negare che in alcuni casi quella presunzione può avere tale forza probante da indurre nell'animo del giudice un valido convincimento sul fatto che tende a dimostrare.

Da quanto detto discende che nei casi in cui concorrano più presunzioni sarà necessario che le medesime, almeno in massima parte, concordino tra loro; tuttavia, nel caso in cui esista una sola presunzione, ben può accadere che questa sia “talmente grave e precisa” da indurre nell'animo del giudice una piena convinzione della verità⁶⁷. Segue da ciò che, anche quando non esiste che una sola presunzione, il giudice deve tenerne conto e se questa gli risulta così grave, così concludente, da apparirgli come sufficiente argomento di verità, egli può e deve accoglierla quale prova sufficiente, pronunciando in conformità della medesima la sua sentenza⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. M. TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Rivista di diritto processuale*, 1973, p. 401.

⁶⁶ Cfr. L. MONTESANO, *Le prove atipiche nelle presunzioni e negli argomenti di prova del giudice civile*, in *Rivista di diritto processuale*, XXXV, 1980, p. 247, in cui l'autore afferma che ogni singolo fatto noto, cioè accertato con lo strumento tipico predisposto e ammesso *ad hoc*, non può essere unica base per il ragionamento presuntivo conducente al fatto ignorato.

⁶⁷ Secondo L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 364, talora una sola presunzione può risultare più decisiva e concludente, che non varie, insieme riunite; ed allora, si chiede l'autore, per quale ragione dovrà il giudice chiudere gli occhi alla verità e respingere forse il solo mezzo che gli si offre per vedere la luce?

⁶⁸ *Ibid.*

Si può dire – e ciò appare certamente ragionevole – che la norma dell'art. 2729 cod. civ. non mira affatto ad escludere la prova critica unica, ma solo a guidare il giudice nel caso di concorso di più prove⁶⁹. Seguendo tale prospettiva, dunque, “concordanza” delle presunzioni – letteralmente – non significa “pluralità necessaria”, ma soltanto “convergenza” delle presunzioni a supporto della medesima ipotesi sul fatto⁷⁰. In tal guisa, quando il giudice si trova dinanzi ad una presunzione così grave e precisa da conferire, da sola, all'ipotesi fattuale un grado di conferma “sufficiente”, non vi è ragione di esigere una pluralità di presunzioni, in quanto è sufficiente quella sola⁷¹.

Diversa invece è l'ipotesi in cui il giudice, disponendo di più indizi, è in grado di formulare più inferenze presuntive. In tal caso, infatti, vi è una pluralità di presunzioni e per questo il requisito della concordanza assume un preciso significato: esso prescrive che il giudice non possa ritenere confermata in grado “sufficiente” l'ipotesi sull'esistenza o quella sull'inesistenza del *factum probandum*, se le presunzioni, oltre ad essere gravi e precise, non siano anche concordanti nelle loro conclusioni⁷².

In definitiva, solo ad una lettura superficiale della norma il predetto requisito potrebbe apparire fortemente – e forse eccessivamente – restrittivo, laddove esso sembra limitare l'impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui «sia possibile formulare varie inferenze (almeno due), sulla base di diversi fatti noti, e tutte queste inferenze convergano sulla medesima conclusione»⁷³. Certamente quest'ultima situazione descritta risulta ottimale, dal momento che la concordanza di più presunzioni gravi e precise può facilmente equivalere ad una vera e propria prova del fatto ignorato; tuttavia, non si può sostenere che essa sia la sola situazione in cui si può ammettere l'impiego delle presunzioni⁷⁴.

Così, è bene ribadire come, dal momento che non è sempre necessaria la pluralità di inferenze presuntive relative allo stesso fatto ignorato, qualora sia possibile formulare una sola presunzione fondata su di un fatto noto, e questa risulta adeguatamente grave e particolarmente precisa, essa

⁶⁹ Cfr. F. CARNELUTTI, *La prova civile*, Napoli, 1947, pp. 116 e ss.; cfr. altresì L. LOMBARDO, *La prova giudiziale*, cit., pp. 507 ss.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 507 ss., in cui l'autore precisa che in questa delicata materia, elevare la pluralità delle presunzioni a cogente requisito del giudizio di conferma dell'ipotesi, pur quando tale requisito non è espressamente previsto dalla legge, mentre sembra audace sul piano ermeneutico, risulta, d'altra parte, controindicato ai fini dell'elaborazione di un metodo razionale di ricostruzione del fatto.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Cfr. M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., pp. 1111 ss.

⁷⁴ *Ibid.*

può costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato⁷⁵. Sul punto però giova rilevare che tali ipotesi, in concreto, dipendono dalla presenza o meno di una legge scientifica o naturale come criterio gnoseologico impiegato nell'inferenza presuntiva. Risulta quindi necessario distinguere il caso in cui il criterio impiegato nell'inferenza presuntiva sia dato dall'*id quod plerumque accidit* (ossia nozioni del senso comune che esprimono conoscenze approssimative sulla natura e frequenza di determinati fenomeni), da quello in cui esso sia costituito da una legge scientifica o naturale avente validità generale⁷⁶. In tale direzione, qualora il criterio gnoseologico che il giudice impiega abbia i caratteri della legge naturale o scientifica, la conoscenza del fatto ignoto può considerarsi attendibile su questa sola base, ed allora può essere sufficiente una sola presunzione. Quando invece – come accade nella maggior parte dei casi – il criterio utilizzato non ha i suddetti caratteri ed è anzi generico ed ambiguo, la conclusione della singola inferenza può avere un valore di verità scarsissimo o nullo, ed allora la sola garanzia possibile contro errori deriva dal procedimento logico di controllo, con cui viene valutato criticamente il peso e la concordanza di più presunzioni, al fine di confermare l'esistenza del fatto che occorre accertare⁷⁷.

Alla luce di quanto esaminato, si può osservare che la situazione sopra delineata appare speculare nelle pronunce giurisprudenziali sul punto, laddove la concordanza per alcune di esse risulta essere necessaria, mentre per altre solo eventuale. Tuttavia, solo in poche pronunce la Corte di cassazione ha ritenuto necessario un giudizio comparato tra più elementi indiziari, sostenendo che «un singolo fatto non potesse, proprio perché solo, valere a dare per vero un fatto ignorato che fosse argomentato da esso e da esso soltanto, dal momento che non esistevano altri fatti noti, dalla cui

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Cfr. M. TARUFFO., *Prove atipiche e convincimento del giudice*, cit., p. 401.

⁷⁷ *Ibid.*, pp. 401 ss., in cui l'autore sostiene che solo un cumulo di più presunzioni concordanti equivale alla prova del fatto, salve eccezioni marginali date dalle ipotesi in cui la presunzione consiste in un'inferenza fondata su una legge naturale o scientifica, che come tale non ha bisogno di ulteriori conferme. L'autore, inoltre, riconosce che anche tale ragionamento possa determinare una rilevante restrizione alla possibilità che il giudice fondi l'accertamento dei fatti su un unico ragionamento presuntivo; essa però si giustifica sia sulla stessa natura logica del ragionamento, sia considerando che esso, per il modo in cui viene concretamente impiegato, apre la via alla possibilità di errori e manipolazioni; in tal senso cfr. altresì G. FABBRINI, *Presunzioni*, cit., pp. 293 ss., ove viene sottolineato che il giudice può fondare le sue conclusioni anche su di una presunzione unica, nonostante sia necessario tenere in considerazione la particolare tenuta delle regole di esperienza applicate. Tale possibilità sicuramente si verifica quando la regola di inferenza logica è costituita da una legge generale che instaura un rapporto di implicazione assoluta tra la classe dei fatti cui appartiene il fatto noto e la classe cui appartiene il fatto ignoto; tuttavia, non esistono sicure ragioni per escludere i casi in cui il nesso logico sia di natura probabilistica. In questo contesto, l'autrice afferma che il requisito di coerenza non ammette alternativa, tutto si gioca a livello di premesse del ragionamento giudiziale: scelta degli elementi di fatto e della regola di esperienza, una volta poste le premesse la conclusione è necessitata. Che poi tale conclusione si ponga come certa o solo come probabile dipende dalla regola di inferenza logica applicata al caso.

valutazione congiunta si potesse pervenire al fatto ignorato da provare»⁷⁸. L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità riconosce l'ammissibilità di un'unica presunzione, escludendo la necessità di una pluralità di elementi indiziari⁷⁹.

Ad ogni modo, con riguardo alle suddette pronunce giurisprudenziali, non si è mancato di sottolineare che se ad un primo esame la giurisprudenza *in subiecta materia* potrebbe apparire contraddittoria, in realtà, non si tratta di orientamenti divergenti, ma di valutazione di fatti e fattispecie che si presentano sostanzialmente differenti o necessitano di valutazione appropriata al caso concreto⁸⁰.

Orbene, in estrema sintesi, nel significato che si è definito, possiamo ben ribadire che la concordanza non richiede sempre e in maniera inderogabile la necessaria presenza di una pluralità di presunzioni o ragionamenti inferenziali, ben potendo una sola presunzione, in presenza delle caratteristiche suindicate, costituire il fondamento della decisione in ordine al fatto da provare.

Quanto ora detto deve essere completato con la necessità di comprendere esattamente cosa debba intendersi per concordanza, nelle ipotesi in cui si è in presenza di più presunzioni; in altri termini, bisogna definire il significato della frase, a tenore della quale è necessario che «tutte le inferenze del caso convergano sulla medesima conclusione»⁸¹.

⁷⁸ Cass., 31 ottobre 2008 n. 26331, ove si afferma che il ricorso alla prova presuntiva esige indefettibilmente che a fondamento di essa il giudice ponga una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Nella specie, la decisione del giudice di primo grado è stata cassata dalla Suprema Corte, in quanto aveva accolto l'azione revocatoria, ritenendo provata la *scientia fraudis* sulla base della sola sproporzione tra il prezzo dichiarato nell'atto di vendita ed il valore commerciale del bene di cui il debitore si era disfatto.

⁷⁹ Cass., 11 settembre 2007, n. 19088, in cui si precisa che gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento – purché grave e preciso –, e dovendosi il requisito della concordanza ritenere menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. Nella specie, la Cassazione rileva che la Corte territoriale ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla banca da un *unico fatto* (ossia che la stessa improvvisamente e senza concedere alcuna dilazione aveva revocato tutte le linee di credito in essere con la società, chiedendo l'immediato soddisfacimento di tutti i suoi crediti), con ragionamento congruo ed immune da vizi logici e giuridici, sicché il comportamento della banca non poteva trovare altra giustificazione; Cass., 26 marzo, 2003, n. 4472: nella specie, la Suprema Corte non ritiene fondato il motivo di ricorso volto a contestare la valutazione operata in concreto dalla Corte territoriale, che, sulla base di un pignoramento immobiliare, regolarmente trascritto, su un appartamento facente parte dello stesso edificio in cui si trova il locale venduto al ricorrente o di proprietà della società venditrice poi fallita, ha tratto il convincimento per presunzione della consapevolezza dello stato d'insolvenza di quest'ultima. In senso conforme si veda Cass., 29 gennaio 2019, n. 2482; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31564; Cass., 26 settembre 2018, n. 23153; Cass., 23 marzo 2018, n. 7380; Cass., 10 aprile 2013, n. 8781; Cass., 3 aprile 1995, n. 9265; Cass., 1° giugno 1994, n.1628.

⁸⁰ In questi termini si legga M.R. MOTTOLA, *La prova per presunzione*, cit., p. 132.

⁸¹ Cfr. L. LOMBARDO, *La prova giudiziale*, cit., pp. 507 ss.; M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., pp. 1111 ss.

In questo contesto, giova rilevare che sicuramente il terzo requisito della concordanza si risolve nella predicazione della coerenza, nel senso che dal fatto noto o dalla pluralità di fatti noti non deve scaturire se non l'accertamento del fatto, che rappresenta l'oggetto della prova⁸². Ciò però risulta un'affermazione alquanto apodittica e poco esplicativa.

Più specificatamente, nelle ipotesi di presunzioni plurime, occorre distinguere il caso in cui il giudice, sulla base degli elementi di prova acquisiti, può formulare soltanto due presunzioni, rispetto a quello in cui lo stesso può porne in essere più di due. Nel primo, il requisito della concordanza investe la totalità delle presunzioni e, perciò, è possibile conseguire il convincimento sul *factum probandum* soltanto se tutte sono convergenti⁸³. Nel secondo, invece, il giudice formula più di due presunzioni e perciò non sembra necessario che tutte convergano verso la medesima conclusione, dal momento che «ciò che la legge prescrive è che, in presenza di molte presunzioni vertenti sullo stesso fatto, il convincimento del giudice non sia fondato su una sola di esse, giacché, in tal caso, il grado di conferma conferito all'ipotesi dalla presunzione eventualmente preferita non potrebbe essere ritenuto sufficiente o prevalente, in quanto sarebbe contrastato da più risultati probatori divergenti provenienti dalle altre presunzioni»⁸⁴. Per questo, in tale eventualità, il giudice deve fondare la propria decisione almeno su due presunzioni convergenti, purché il grado complessivo di conferma conseguito dall'ipotesi sulla base di tali presunzioni sia maggiore rispetto a quello conseguito dall'ipotesi contrapposta sulla base di altre presunzioni e/o di prove divergenti.

Da quanto detto discende che in presenza di più presunzioni semplici, non tutte debbano davvero essere concordanti nella conferma della stessa ipotesi; in realtà, per assicurare la fondatezza dell'accertamento basato su più presunzioni, potrebbe essere sufficiente che solo alcune di esse convergano verso la medesima conclusione, purché le altre inferenze possibili non siano tali da attribuire un grado di conferma uguale o superiore ad una diversa conclusione sul fatto da provare⁸⁵. È

⁸² Cfr. V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.)*, cit., pp. 770-771., il quale afferma che il requisito della concordanza non si riferisce ad un'ipotesi di pluralità di presunzioni, ma è inteso come coerenza del fatto noto, o dei fatti noti, e del fatto ignoto che occorre accertare, e tende a risolvere tale requisito nella precisione. Inoltre, l'autore aggiunge che la limitazione troppo rigorosa agganciata alla lettera dell'art. 2729 cod. civ., non sembra accettabile: più presunzioni non sono concepibili se non all'inizio del procedimento deduttivo, quale oggetto di scelta del giudice, tenuto a dar la preferenza a quella, che garantisca la coerenza al procedimento stesso, ma ognuno intende che questa esigenza ha un contenuto generale, il cui rispetto prescinde dall'iniziale pluralità delle alternative.

⁸³ Cfr. L. LOMBARDO, *La prova giudiziale*, cit., pp. 507 ss., ove l'autore aggiunge che la convergenza di tutte le presunzioni, però, lungi dall'essere imposta dal dettato dell'art. 2729 cod. civ., costituisce mera conseguenza del fatto che esistono due sole inferenze presuntive.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Cfr. M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., pp. 448 ss., in cui l'autore precisa che il requisito della concordanza tende ad evitare che si consideri provata un'ipotesi di fatto che in realtà appare priva di conferma, o non

intuitivo, dunque, che da questo punto di vista si tende a configurare il requisito della concordanza delle presunzioni semplici non come *assoluto* (ossia tale da dover necessariamente valere per tutte le presunzioni formulabili nel caso concreto), ma come *relativo* e concepibile ragionevolmente in termini di prevalenza. In sostanza, risulterà provata l'ipotesi sul fatto che si fonda su più inferenze convergenti (ossia su diverse presunzioni concordanti), quando tale ipotesi è dotata di un grado di conferma prevalente rispetto ad altre ipotesi alle quali si riferiscono altre inferenze presuntive⁸⁶.

Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte, è ragionevole ritenere che la possibilità di errori e manipolazioni legati all'impiego di presunzioni possa essere superata con riferimento al criterio gnoseologico che il giudice impiega: «se esso ha i caratteri della legge naturale o scientifica, la conoscenza del fatto ignoto può considerarsi attendibile su questa sola base, ed allora può essere sufficiente una sola presunzione; quando invece, come accade nella maggior parte dei casi, il criterio utilizzato non ha tali caratteri, ed è anzi generico ed ambiguo, la conclusione della singola inferenza può avere un valore di verità scarsissimo o nullo, ed allora la sola garanzia possibile contro errori deriva dal procedimento logico di controllo. In quest'ultima ipotesi, sarà necessario valutare la concordanza di più presunzioni, fondate su fonti diverse, nel senso di confermare l'esistenza del fatto che occorre accertare»⁸⁷. In altri termini, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si impone al giudice una valutazione complessiva: «l'art. 2729 cod. civ. impone al giudice di merito di valutare complessivamente tutti gli indizi di cui dispone, per accertare da un lato se siano concordanti tra loro e dall'altro se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva»⁸⁸.

Tuttavia, una valutazione complessiva degli elementi indiziari non consegue solo alla mancanza di un criterio che abbia i caratteri della legge naturale o scientifica; essa deve essere effettuata anche nell'eventualità in cui si ammette che quell'unica presunzione grave e precisa può fondare la decisione. Infatti, il requisito della concordanza non risulta assolutamente svalutato in tali ipotesi, in quanto è possibile fare leva sul controllo razionale che lo stesso svolge nella fase di determinazione dei requisiti della gravità e della precisione della singola presunzione. In aderenza alla previsione

risulta abbastanza confermata, perché appaiono attendibili anche altre ipotesi sul fatto da provare, sulla base di altre e diverse inferenze presuntive.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Cfr. ID., *Prove atipiche*, cit., p. 401.

⁸⁸ In tal senso cfr. Cass., 16 maggio 2017, n. 12002; Cass., 5 maggio 2017, n. 10973; Cass., 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., 28 ottobre 2014, n. 22801; Cass., 6 giugno 2012, n. 9108; Cass., 9 marzo 2012, n. 3703; Cass., 5 dicembre 2011, n. 26022; Cass., 13 maggio 2005, n. 19894; Cass., 18 febbraio 2005, n. 3390; Cass., 24 novembre 2003, n. 17858; Cass., 5 settembre 1961, n. 2007; Cass., 13 ottobre 1962, n. 2971.

dell'art. 2729 cod. civ., dunque, sarà sempre necessario far riferimento al requisito della concordanza (ossia sarà sempre necessaria una valutazione globale), e ciò, anche nella fase di determinazione della gravità e della precisione dell'inferenza presuntiva⁸⁹.

3. Considerazioni conclusive

Ultimata l'analisi delle regole legali dell'inferenza presuntiva – gravità, precisione e concordanza –, resterebbe da definire l'ampiezza e la portata del sindacato di legittimità sul vizio logico della motivazione, considerato che la prospettiva del controllo sui requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. offre un privilegiato punto di osservazione⁹⁰.

Non è questa tuttavia la sede per poter svolgere adeguatamente tale disamina. Nondimeno l'analisi sin qui svolta abilita a ritrarre alcune significative conclusioni. In particolare, lo studio della giurisprudenza sui requisiti di legittimità della prova presuntiva, alla luce degli articolati contributi della dottrina, consente ora di precisare che: *a)* in ordine al profilo della gravità, la Cassazione può verificare che gli elementi indiziari siano gravi, in quanto essi – per mezzo dell'inferenza presuntiva – abbiano attribuito alla conclusione un grado di conferma particolarmente elevato, sebbene questa possa consistere in una conseguenza ragionevolmente possibile e non necessariamente nell'unica conseguenza logicamente possibile; *b)* quanto al requisito della precisione, i giudici di legittimità possono vagliare che la conseguenza cui hanno condotto gli indizi e, in generale, gli stessi fatti noti abbiano il carattere dell'univocità in concreto, nel senso che conducano, nel caso concreto, ad una conclusione, la quale attiene al fatto ignoto in questione; *c)* con riguardo alla concordanza, la Suprema Corte può verificare che il giudice di merito abbia valutato complessivamente gli elementi indiziari – sia da un punto di vista analitico che da un punto di vista olistico – e che gli stessi elementi probatori non siano dissonanti rispetto alla presunzione, in guisa tale da convergere verso la medesima conclusione.

⁸⁹ Cfr. M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., pp. 1111 ss.

⁹⁰ In tal senso, invero, si è rilevato che qualora il giudice di merito abbia direttamente violato l'art. 2729 cod. civ., deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti; o nell'ipotesi in cui lo stesso abbia erroneamente rinvenuto la sussistenza dei tre caratteri legali della gravità, della precisione e della concordanza in fatti concreti che invece sono privi dei suddetti requisiti, incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della fattispecie astratta, ma erroneamente applicata alla fattispecie concreta, allora tale ragionamento può esser censurato in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, cit.).

In definitiva, è di intuitiva evidenza che valutare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nel modo appena indicato implica di necessità un giudizio di fatto alquanto penetrante. In tal modo, il giudice di legittimità può senza dubbio operare un controllo che in effetti comporta un vaglio della motivazione in fatto, in quanto esso può andare a sindacare la congruenza, la plausibilità, la logicità del ragionamento del giudice per come esso si sviluppa dal fatto probatorio all'applicazione della regola d'esperienza fino, in definitiva, alla conclusione in ordine al fatto accertato. Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta opportuno ribadire che, sebbene l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite comporti una riduzione del vizio di motivazione al minimo costituzionale, essa lascia un significativo varco per il controllo della motivazione della sentenza, mediante la possibilità di sindacare le presunzioni semplici. Del resto, proprio perché la Suprema Corte è per definizione il giudice di legittimità del ragionamento presuntivo, e dovrebbe per questo occuparsi di diritto in senso stretto, è attraverso i vizi concernenti i presupposti di legittimità, i quali si sostanziano appunto in una violazione di legge, segnatamente dell'art. 2729 cod. civ., che si trova di fatto al cd. vizio logico un'altra strada per poter entrare ed essere censurato nel giudizio di fronte alla Corte.

CAMILLA PAGLIARI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale